

dett. Rubi  
al n. 10 web

ORIGINALE

Studio Legale  
**Avv. Francesco Ranieri**  
**Avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone**  
Viale Papa Giovanni XXIII, n° 2\A - 70124 BARI  
Tel: (080)5618083; Fax: (080)2140733  
e-mail: francescoranieri@studiolegaleranieri.eu  
Web: www.studiolegaleranieri.eu

10 310/18  
S. J. S.

**TRIBUNALE DI BARI**

**GIUDICE UNICO DEL LAVORO DI PRIMA ISTANZA**

**RICORSO EX ARTT. 414 CPC**

Per i seguenti signori,

**Adamo Annalisa**, (DMANLS75M68A048O), nata a

Acquaviva delle Fonti (BA), il 28 agosto 1975, residente a

Sannicandro di Bari (BA), alla Via Ruscino, 4;

**Adamo Giovanna**, (DMAGNN83D69A048J), nata a

Acquaviva delle Fonti(BA), il 29 aprile 1983, residente a

Sannicandro di Bari (BA), alla Via Ruscigno, 2;

**Basanisi Raffaella**, (BSNRFL78C57B915L), nata a

Trinitapoli (FG), il 17 marzo 1978, ed ivi residente, alla Via

Vincenzo Nigri, 42;

**Bruno Patrizia**, (BRNPRZ80R44A285V), nata ad Andria

(BT), il 4 ottobre 1980, ed ivi residente, alla Via Varsavia,

17;

**Bufi Isabella**, (BFUSLL78S59F284O), nata a Molfetta

(BT), il 19 novembre 1978, residente a Bisceglie (BT), alla

Via Luigi di Molfetta, 183;

**Avv. Francesco Ranieri**  
**Avv. Gianluigi Giannuzzi**  
**Cardone**

Rappresentatemi e difendetemi, nel presente giudizio ed in ogni altro ad esso connesso, compresi gli appelli, le esecuzioni forzate, le opposizioni alle stesse ed i loro appelli. All'uopo Vi conferisco, fin d'ora, anche disgiuntamente ogni più ampio potere di rinunciare agli atti e all'azione, di accettare rinunzie da parte degli avversari, di transigere la causa, di chiamare terzi in causa ed in garanzia, di farsi sostituire in udienza, di incassare somme e rilasciare quietanze.

Il tutto ratificando il Vostro operato e senza che possano venire opposte indeterminatezza o carenza di poteri. Eleggo domicilio presso il Suo Studio, attualmente in Bari, Viale Papa Giovanni XXIII, n° 2A

*Annalisa Adamo*

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  
PER LA PUGLIA  
Direzione Generale - Bari  
24 NOV. 2016  
AR

**TRIBUNALE DI BARI**  
**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**  
Bari, **5 AGO 2016**  
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
VITO TAROLIZIO

**Calò Giuseppina**, (CLAGPP81A65C514C), nata a Cerignola (FG), il 25 gennaio 1981, residente a Trinitapoli (BT), alla Via Marconi, 30;

**Camporeale Tiziana**, (CMPTZN77L69B619M), nata a Canosa di Puglia (BT), il 29 luglio 1977, residente a San Ferdinando di Puglia (BT), alla Via Indipendenza, 54;

**Canzio Teresa**, (CNZTRS83B44H926K), nata a San Giovanni Rotondo (FG), il 4 febbraio 1983, residente a Palo del Colle (BA), alla Via Rino Mastrandrea, 23;

**Capodivento Maria Rosaria**, (CPDMRS78E65B915Y), nata a Trinitapoli (BT), il 25 maggio 1978, ivi residente, alla Via Zara, 37;

**Capurso Isabella**, (CPRSLL81B41E038I), nata a Gioia del Colle (BA), il 1 febbraio 1981, ivi residente, alla Via Della Piera, 35;

**Caputo Annarita**, (CPTNRT79B52H926Z), nata a San Giovanni Rotondo (FG), il 12 febbraio 1979, residente a Margherita di Savoia (BT), alla Piazza della Repubblica, 4;

**Caputo Chiara**, (CPTCHB71S548F839P), nata a Napoli (NA), il 8 novembre 1971, residente a Bari Palese (BA), alla Via Nazionale, Tr. 9/D, 33;

Avv. Francesco Ranieri  
Avv. Gianluigi Giannuzzi  
Cardone

Rappresentatemi e difendetemi, nel presente giudizio ed in ogni altro ad esso connesso, compresi gli appelli, le esecuzioni forzate, le opposizioni alle stesse ed i loro appelli. Al fuoopo Vi conferisco, fin d'ora, anche disgiuntamente ogni più ampio potere di rinunciare agli atti e all'azione, di accettare rinunzie da parte degli avversari, di transigere la causa, di chiamare terzi in causa ed in garanzia, di farsi sostituire in udienza, di incassare somme e rilasciare quietanze.

Il tutto ratificando il Vostro operato e senza che possano venire opposte indeterminazione o carenza di poteri. Eleggo domicilio presso il Suo Studio, attualmente in Bari, Viale Papa Giovanni XXIII, n° 2/A

*Alcino Cardone*

E' AUTENTICA



Ulivi, 8;

Andria (BT), il 26 giugno 1979, ivi residente, alla Via Degli  
D'Ambrosio Sabina, (DMBSBN79H66A285K), nata ad

Ferdinando di Puglia (BT), alla Via Roma, 25;

Canosa di Puglia (BT), il 18 febbraio 1973, residente a San

Damato Antonella, (DMTNNL73B58B619D), nata a

Via S. Barbara, 6;

Ruvo di Puglia (BT), il 29 gennaio 1973, ivi residente, alla

Corcella Angela, (CRCNGL73A69H645X), nata a

Via Antonio De Curtis, 5;

nata a Bari (BA), il 25 novembre 1978, ivi residente, alla

Colaninno Stefania Annalisa, (CLNSFN78S65A662G)

C.da Turi, 16;

Conversano (BA), il 19 agosto 1979, ivi residente, alla

Cipriano Carmela, (CPRCML79M59C975Q), nata a

Entrea, 21;

Andria (BT), il 26 aprile 1982, residente a Roma, alla Via

Cassetta Daniela, (CSSDNL82D66A285O), nata ad

Rotondo (FG), alla Via S. Chiara, 56;

(BA), il 25 agosto 1966, residente a San Giovanni

Caroppi Antonia, (CRPNTN66M65A662T), nata a Bari

E AUTENTICA

Raffaele Spork

Avv. Francesco Ranieri  
Avv. Gianluigi Cianuzzi  
Cardone  
Rappresentanti e difensori  
nel presente giudizio ed in ogni  
altro ad esso connesso, com-  
presi gli appelli, le esecuzioni  
forzate, le opposizioni alle stes-  
se ed i loro appelli. All' dopo Vi-  
contenuto, in data, anche  
disgiuntamente ogni più ampio  
potere di rinunciare agli atti e  
all' azione, di accettare rinunzie  
da parte degli avversari di tran-  
sigenza cause, di citare i terzi  
in causa ed in garanzia, di farsi  
sostituire in udienza, di in-  
quiescenza.  
passare somme e riscattare  
il tutto ratificando il Vostro  
operato e senza che possano  
venire opposte indebitatezze  
o carenze di poteri. E' legge do-  
micilio presso il Suo Studio,  
(stipulato in Bari, Viale Papa  
Giovanni XXIII, n. 2/A

**D'Elia Lucrezia**, (DLELRZ78R64L109V), nata a Terlizzi (BA), il 24 ottobre 1978, residente a San Ferdinando di Puglia (BT), alla Via Salpe Romana, 28;

**De Palma Cristina**, (DPLCST67D57C983S), nata a Corato (BA), il 17 aprile 1967, ivi residente, al Viale Dei Papaveri, 23/11;

**Di Toma Anna Maria**, (DTMNMR73L50A669I), nata a Barletta (BT), il 10 luglio 1973, residente a Trinitapoli (BT), alla Via Vigne Vecchie, 15/1;

**Diaferio Mariangela**, (DFRMNG74D47L219P), nata a Torino (TO), il 7 aprile 1974, residente a Canosa di Puglia (BT), alla Via Piemonte, 1;

**Facciolla Stefania**, (FCCSFN77H43H096S), nata a Putignano (BA), il 3 giugno 1977, residente a Polignano a Mare (BA), alla Via Dante, 56;

**Granieri Domenica**, (GRNDNC81B54A225B), nata ad Altamura (MT), il 14 febbraio 1981, residente a Gravina in Puglia (BA), alla Via Ravenna, 23.

**Labarile Chiara Maria**, (LBRCRM83E58I330F), nata a Santeramo in Colle (BA), il 18 maggio 1983, ivi residente, alla Via V. Bellini, 40;

Avv. Francesco Ranieri  
Avv. Gianluigi Giannuzzi  
Cardone

Rappresentatemi e difendetemi, nel presente giudizio ed in ogni altro ad esso connesso, compresi gli appelli, le esecuzioni forzate, le opposizioni alle stesse ed i loro appelli. All'uopo Vi conferisco, fin d'ora, anche disgiuntamente ogni più ampio potere di rinunciare agli atti e all'azione, di accettare rinunzie da parte degli avversari, di transigere la causa, di chiamare terzi in causa ed in garanzia, di farsi sostituire in udienza, di incassare somme e rilasciare quietanze.

Il tutto ratificando il Vostro operato e senza che possano venire opposte indeterminata o carenza di poteri. Eleggo domicilio presso il Suo Studio, attualmente in Bari, Viale Papa Giovanni XXIII, n° 2/A

E' AUTENTICA

**Lacalamita Maria Sterpeta**, (LCLMST70D54A669D),  
nata a Barletta (BT), il 14 aprile 1970, ivi residente, alla Via  
A. Saffi, 38;

**Lafronese Vita**, (LFRVTI75L71E155L), nata a Gravina  
in Puglia (BT), il 31 luglio 1975, ivi residente, alla Via Mons.  
Giustiniani, 43.

Tutti rappresentati dagli **AVV.TI FRANCESCO RANIERI**  
(RNRFNC70D10A662E) e **GIANLUIGI GIANNUZZI CARDONE**  
(GNNGLG75L07A662D), presso il cui Studio Professionale,  
corrente in Bari al V.le Papa Giovanni XXIII n. 2/A,  
eleggono domicilio per tutti gli effetti di Legge, i quali  
indicano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 c.p.c., i  
seguenti numeri ed indirizzi per lo scambio e le  
comunicazioni:

**Telefax:** (080) 561.80.83

**Posta elettronica:** avv.ranieri@pec.it

**CONTRO**


il **M.I.U.R. (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e  
della Ricerca)** e l'**Ufficio Scolastico Regionale per la  
Puglia, Ambito Territoriale di Bari**, nelle persone dei  
rispettivi rappresentanti legali *pro tempore*, domiciliati

**Avv. Francesco Ranieri**  
**Avv. Gianluigi Giannuzzi**  
**Cardone**

Rappresentatemi e difendetemi,  
nel presente giudizio ed in ogni  
altro ad esso connesso, com-  
presi gli appelli, le esecuzioni  
forzate, le opposizioni alle stes-  
se ed i loro appelli. All'uopo Vi  
conferisco, fin d'ora, anche  
disgiuntamente ogni più ampio  
potere di rinunciare agli atti e  
all'azione, di accettare rinunzie  
da parte degli avversari, di tran-  
sigere la causa, di chiamare terzi  
in causa ed in garanzia, di farsi  
sostituire in udienza, di in-  
cassare somme e rilasciare  
quietanze.

Il tutto ratificando il Vostro  
operato e senza che possano  
venire opposte indeterminatezza  
o carenza di poteri. Eleggo do-  
micilio presso il Suo Studio,  
attualmente in Bari, Viale, Papa  
Giovanni XXIII, n° 2/A

E' AUTENTICA


ope legis in Bari, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, Via Melo da Bari, n. 97;

### PREMESSA

Tutti i ricorrenti sopra specificati sono in possesso di diploma di maturità Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, e cioè prima dell'istituzione della Laurea in Scienza della formazione, sin qui esclusi dalle Graduatorie ad Esaurimento provinciali (in seguito GaE) e quindi dei conseguenti benefici (cfr. titoli di studio, doc. 1).

Allo stato, quindi, i ricorrenti, avendo accesso esclusivamente alle sole graduatorie di circolo e di istituto (che come noto sono finalizzate esclusivamente al conferimento di supplenze brevi), subiscono i seguenti ingiusti nocumenti:

- **non possono essere immessi in ruolo**, né secondo i meccanismi previsti dall'art. 399 d.lgs. n. 297/1994, né secondo il piano straordinario previsto dalla Legge n. 107/2015 (Riforma della c.d. "Buona Scuola");

- **non possono beneficiare** dei vantaggi attribuiti dall'art. 1, comma 1 e 2, del D.M. n. 131/2007 e quindi essere destinatari **del conferimento di supplenze su**

Avv. Francesco Ranieri  
Avv. Gianluigi Giannuzzi  
Cardone

Rappresentatemi e difendetemi, nel presente giudizio ed in ogni altro ad esso connesso, compresi gli appelli, le esecuzioni forzate, le opposizioni alle stesse ed i loro appelli. All'uopo Vi conferisco, fin d'ora, anche disgiuntamente ogni più ampio potere di rinunciare agli atti e all'azione, di accettare rinunce da parte degli avversari, di transigere la causa, di chiamare terzi in causa ed in garanzia, di farsi sostituire in udienza, di incassare somme e rilasciare quietanze.

Il tutto ratificando il Vostro operato e senza che possano venire opposte indeterminata o carenza di poteri. Elegggo domicilio presso il Suo Studio, attualmente in Bari, Viale Papa Giovanni XXIII, n° 2/A.

E' AUTENTICA

cattedre vacanti, e disponibili entro il 31 dicembre o su cattedre non vacanti ma di fatto disponibili entro la medesima data;

- **non possono beneficiare dell'inserimento in prima fascia** delle graduatorie di circolo ed istituto a norma dell'art. 5, comma 3, del medesimo d.m. con tutte le intuibili conseguenze, in ordine alla perdita di *chance* lavorative.

In altre parole, **i ricorrenti sono di fatto condannati alla precarietà (o, peggio, allo stato di inoccupazione) perenne.**

La vicenda oggetto del presente ricorso è di estrema rilevanza sociale ed è ben nota alle recenti cronache giudiziarie; il Ministero della Pubblica Istruzione non ha mai riconosciuto valore abilitante a tale titolo di studio, pregiudicando l'accesso a tutti i canali di reclutamento e conferimento incarichi riservati agli aspiranti docenti, in particolar modo, e per quanto in questa sede interessa, l'inserimento nelle allora esistenti Graduatorie Provinciali Permanenti divenute in secondo momento ex Legge n. 296/2006 Graduatorie ad

Avv. Francesco Ranieri  
Avv. Gianluigi Giannuzzi  
Cardone

Rappresentatemi e difendetemi, nel presente giudizio ed in ogni altro ad esso connesso, compresi gli appelli, le esecuzioni forzate, le opposizioni alle stesse ed i loro appelli. All'uopo Vi conferisco, fin d'ora, anche disgiuntamente ogni più ampio potere di rinunciare agli atti e all'azione, di accettare rinunzie da parte degli avversari, di transigere la causa, di chiamare terzi in causa ed in garanzia, di farsi sostituire in udienza, di incassare somme e rilasciare quietanze.

Il tutto ratificando il Vostro operato e senza che possano venire opposte indeterminata o carenza di poteri. Elecco domicilio presso il Suo Studio, attualmente in Bari, Viale Papa Giovanni XXIII, n° 2/A

E' AUTENTICA

Esaurimento.

Sta di fatto che ritenendo di aver diritto ad essere inseriti nelle GaE, in occasione della prima apertura utile delle operazioni di aggiornamento delle stesse, tutti i ricorrenti hanno anche tentato di presentare la domanda di inserimento nella III fascia della graduatoria provinciale di Bari, vedendo tuttavia frustrato il loro legittimo tentativo dal blocco imposto dal DM 235/2014 e di fatto attuato al sistema web "Istanze On Line" (unica modalità di accesso consentita dall'art. 9, commi 2 e 3 e 10, comma 2, lett. B), in quanto non risultanti già inseriti in graduatoria in precedenza.

Di fatto i ricorrenti non erano "conosciuti" dal sistema informatico (predisposto per accogliere domande solo da soggetti già inseriti in graduatoria) che quindi non ha neppure consentito l'accesso.

I pochi che hanno ritenuto di procedere per via tradizionale (ovvero depositando domanda cartacea, sebbene non previsto dal citato DM), non hanno trovato miglior sorte, atteso che il MIUR non ha accolto, di fatto, la loro istanza.

**Avv. Francesco Ranieri**  
**Avv. Gianluigi Giannuzzi**  
**Cardone**

Rappresentatemi e difendetemi, nel presente giudizio ed in ogni altro ad esso connesso, compresi gli appelli, le esecuzioni forzate, le opposizioni alle stesse ed i loro appelli. All'uopo Vi conferisco, fin d'ora, anche disgiuntamente ogni più ampio potere di rinunciare agli atti e all'azione, di accettare rinunzie da parte degli avversari, di transigere la causa, di chiamare terzi in causa ed in garanzia, di farsi sostituire in udienza, di incassare somme e rilasciare quietanze.

Il tutto ratificando il Vostro operato e senza che possano venire opposte indeterminatezza o carenza di poteri. Eleggo domicilio presso il Suo Studio, attualmente in Bari, Viale Papa Giovanni XXIII, n° 2VA



E' AUTENTICA



Sicché i ricorrenti, consci della ingiustizia subita e fiaccati dal pernicioso contegno avverso, mediante lettere di diffida, hanno intimato l'immediata cessazione della denunciata condotta e quindi richiesto, sempre invano, l'immediato inserimento nelle GaE.

Sta di fatto che l'unico esito sortito da siffatte diffide è stato l'adozione da parte del MIUR della circolare n. 2198 del 30.06.2015 con la quale il Ministero ha inteso fornire indicazione agli UU.SS.RR. ed agli AA.TT. per l'inserimento in GaE a pieno titolo dei soli docenti destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli e per l'inserimento con riserva dei soldi aspiranti che hanno al momento un contenzioso ancora pendente; l'ulteriore nota emanata il 06.07.2015, recante prot. N. 19621 ha precisato che **l'inserimento con riserva riguarda solo i destinatari di provvedimenti giudiziari cautelari.**

#### DIRITTO

#### Il quadro normativo sul valore abilitante del diploma magistrale

Si ritiene superfluo premettere una ricostruzione normativa generale sul percorso di accesso alla carriera

Avv. Francesco Ranieri  
Avv. Gianluigi Giannuzzi  
Cardone

Rappresentatemi e difendetemi, nel presente giudizio ed in ogni altro ad esso connesso, compresi gli appelli, le esecuzioni forzate, le opposizioni alle stesse ed i loro appelli. All'uopo Vi conferisco, fin d'ora, anche disgiuntamente ogni più ampio potere di rinunciare agli atti e all'azione, di accettare rinunzie da parte degli avversari, di transigere la causa, di chiamare terzi in causa ed in garanzia, di farsi sostituire in udienza, di incassare somme e rilasciare quietanze.

Il tutto ratificando il Vostro operato e senza che possano venire opposte indeterminata o carenza di poteri. Eleggo domicilio presso il Suo Studio, attualmente in Bari, Viale Papa Giovanni XXIII, n° 2/A



E' AUTENTICA



di insegnamento sulla base delle graduatorie permanenti, atteso che, è certamente materia ben nota al Magistrato adito.

Diversamente può certamente essere utile premettere alla esposizione dei fatti e alle considerazioni in diritto una **breve ricostruzione normativa sul sistema di reclutamento dei docenti e sul valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.a. 2001/2002.**

Secondo l'art. 197 del D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994

(Testo Unico della Pubblica Istruzione), prima di essere abrogato ex art. 8 l. n. 425/1997, a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 1 della stessa legge, stabiliva al comma 1 che "a conclusione degli studi svolti.... nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio... dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare".

Anche l'art. 402 dello stesso D.lgs. conferma che il

Avv. Francesco Ranieri  
Avv. Gianluigi Giannuzzi  
Cardone

Rappresentami e difendetemi, nel presente giudizio ed in ogni altro ad esso connesso, compresi gli appelli, le esecuzioni forzate, le opposizioni alle stesse ed i loro appelli. All'uopo Vi conferisco, fin d'ora, anche congiuntamente ogni più ampio potere di rinunciare agli atti e all'azione, di accettare rinunzie da parte degli avversari, di transigere la causa, di chiamare terzi in causa ed in garanzia, di fersi sostituire in udienza, di incassare somme e rilasciare quietanze.

Il tutto ratificando il Vostro mandato e senza che possano venire opposte indeterminatezza o carenza di poteri. Eleggo domicilio presso il Suo Studio, attualmente in Bari, Viale Papa Giovanni XXIII, n° 21A

*Roberto Comini*

E' AUTENTICA



diploma magistrale conseguito presso le Scuole Magistrali

- Istituti Magistrali, quindi quello degli attuali ricorrenti, è

titolo abilitante all'insegnamento nella scuola materna

ed elementare, oggi dell'infanzia e primaria

L'abilitazione è nello *status* di Diplomato Magistrale, senza

alcuna di necessità di affrontare e superare altra prova o

concorso.

Con la Legge n. 341/1990 (Riforma degli  
Ordinamenti didattici Universitari) è stato istituito uno  
specifico Corso di Laurea per la formazione degli

Insegnanti della scuola materna ed elementare, effettivo

solo dopo il 2002, cioè dopo la necessaria emanazione di

numerosi Decreti ministeriali e interministeriali attuativi

della Riforma, come previsti dalla stessa Legge n.

341/1990.

È così che, in senso del tutto logico e naturale, fu  
confermato da molti provvedimenti amministrativi, tra cui  
il Decreto Interministeriale del 10/03/1997, che i **diplomi di  
maturità magistrale conseguiti entro il termine dei corsi  
avviati nell'anno scolastico 1997/1998, o comunque  
conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 preservano**

Avv. Francesco Ranieri  
Avv. Gianluigi Giannuzzi  
Cardone

Rappresentatemi e difendetemi,  
nel presente giudizio ed in ogni  
altro ad esso connesso, com-  
presi gli appelli, le esecuzioni  
forzate, le opposizioni alle stes-  
se ed i loro appelli. All'uopo Vi  
conferisco, fin d'ora, anche  
disgiuntamente ogni più ampio  
potere di rinunciare agli atti e  
all'azione, di accettare rinunzia  
da parte degli avversari, di tran-  
sigere la causa, di chiamare terzi  
in causa ed in garanzia, di farsi  
sostituire in udienza, di in-  
cassare somme e rilasciare  
quistanze.

Il tutto ratificando il Vostro  
operato e senza che possano  
venire opposte indeterminazione  
o carenza di poteri. Eleggo do-  
micilio presso il Suo Studio,  
attualmente in Bari, Viale Papa  
Giovanni XXIII, n° 2/A

E' AUTENTICA

in via permanente il valore abilitante; parimenti la Nota

del Ministro della Pubblica Istruzione del 03 marzo 1997

Prot.n.12588/BL ha confermato il valore abilitante del diploma e così la sua valenza nel tempo.

Insomma, divenne inconfutabile che allorché il predetto titolo stesso fosse stato conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, esso aveva valore abilitante.

Il regolamento previsto dalla Legge n. 425/1997 è stato emanato dal DPR n. 323/1998, rubricato

"regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria

superiore, a norma dell'art. 1 della legge 0 dicembre 1997, n. 425"), il quale, allo scopo di regolare il passaggio

graduale alla nuova disciplina, all'art. 15, comma 7, ha previsto che "i titoli conseguiti nell'esame di Stato a

conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via

permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi

consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola

Avv. Francesco Ranieri  
Avv. Gianluigi Giannuzzi  
Cardone

Rappresentatemi e difendetemi, nel presente giudizio ed in ogni altro ad esso connesso, compresi gli appelli, le esecuzioni forzate, le opposizioni alle stesse ed i loro appelli. All'uopo Vi conferisco, fin d'ora, anche disgiuntamente ogni più ampio potere di rinunciare agli atti e all'azione, di accettare rinunzie da parte degli avversari, di transigere la causa, di chiamare terzi in causa ed in garanzia, di farsi sostituire in udienza, di incassare somme e rilasciare quietanze.

Il tutto ratificando il Vostro operato e senza che possano venire opposte indeterminata carenza di poteri. Eleggo domicilio presso il Suo Studio, attualmente in Bari, Viale Papa Giovanni XXIII, n° 2/A

*Epulo Chier*

E' AUTENTICA

elementare.


Anche successivamente, gli ulteriori interventi in  
materia hanno confermato il siffatto valore: in particolare  
il Decreto Interministeriale del 10/03/1997 (rubricato  
"norme transitorie per il passaggio al sistema di  
formazione universitaria degli insegnanti della scuola  
materna ed elementare, previste dall'art. 3 comma 8  
della legge 19 novembre 1990, n. 341), con il quale e  
stata prevista la soppressione dei corsi di studio ordinari  
triennali e quadriennali rispettivamente della Scuola  
Magistrale e dell'Istituto Magistrale a far data dall'anno  
scolastico 1998/1999, ha riconosciuto, all'art. 3, comma  
il pieno valore legale ai titoli di studio conseguiti al  
termine degli anzidetti corsi.

Inoltre l'art. 15, comma 7, del D.P.R.n.323/1998, ha  
statuito che "... I titoli conseguiti nell'esame di Stato a  
conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale  
iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via  
permanente l'attuale valore legale e abilitante  
all'insegnamento nella scuola elementare. Essi  
consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami

Avv. Francesco Ranieri  
Avv. Gianluigi Giannuzzi  
Cardone

Rappresentarmi e difendetmi,  
nel presente giudizio ed in ogni  
altro ad esso connesso, com-  
presi gli appelli, le esecuzioni  
forzate, le opposizioni alle stes-  
se ed i loro appelli. All'uopo Vi  
sottoscrivo, fin d'ora, anche  
disgiuntamente ogni più ampio  
potere di rinunciare agli atti e  
all'azione, di accettare rinunzie  
da parte degli avversari, di tran-  
sigersi la causa, di chiamare terzi  
in causa ed in garanzia, di farsi  
sostituire in udienza, di in-  
cassare somme e rilasciare  
quietanze.

tutto ratificando. Il Vostro  
operato e senza che possano  
venire opposte indeterminatazza  
o carenza di poteri. Eleggo do-  
micilio presso il Sup. Studio,  
attualmente in Bari, Viale Papa  
Giovanni XXIII, n° 2/A.



E' AUTENTICA



a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare ...".

Ciò nonostante, agli odierni ricorrenti, e a tutti gli aspiranti docenti nella loro medesima condizione, non è stato mai consentito dal Ministero della Pubblica Istruzione di accedere a tale tipo di Graduatorie Permanente, oggi ad Esaurimento, perché ritenuti non in possesso di un idoneo titolo "abilitante" all'insegnamento.

Anche il **Decreto Ministeriale del MIUR n. 62 del 13.07.2011** ha previsto che per l'accesso alle Graduatorie di Circolo e di Istituto si distinguesse espressamente tra valore abilitante dei laureati in Scienze della formazione primaria (accesso consentito alla II Fascia) e quello dei diplomati di scuola magistrale e istituti magistrali ante anno scolastico 2001/2002 (accesso consentito alla III Fascia).

### **il Parere del Consiglio di Stato n. 3813/2013**

Il pacifico riconoscimento del valore legale del predetto titolo, pur evincendosi chiaramente dalle anzidette norme, non si è tradotto, come si è visto, in una possibilità di inserimento per i diplomati magistrali, né nelle

Avv. Francesco Ranieri  
Avv. Gianluigi Giannuzzi  
Cardone

Rappresentatemi e difendetemi, nel presente giudizio ed in ogni altro ad esso connesso, compresi gli appelli, le esecuzioni forzate, le opposizioni alle stesse ed i loro appelli. All'uopo Vi conferisco, fin d'ora, anche disgiuntamente ogni più ampio potere di rinunciare agli atti e all'azione, di accettare rinunzie da parte degli avversari, di transigere la causa, di chiamare terzi in causa ed in garanzia, di farsi sostituire in udienza, di incassare somme e rilasciare quietanze.

Il tutto ratificando il Vostro operato e senza che possano venire opposte indeterminatezza o carenza di poteri. Eleggo domicilio presso il Suo Studio, attualmente in Bari, Viale Papa Giovanni XXIII, n° 2/A

Daniela Casotto

E' AUTENTICA



graduatorie permanenti, né nelle successive GaE.

Ciò non è avvenuto neppure all'esito del parere del Consiglio di Stato, sez. II, nell'adunanza del 05.06.2013, che ha dato luogo al d.P.R. del 25.03.2014.

Il Consiglio di Stato in detta circostanza ha chiarito "... prima dell'istituzione della laurea in Scienze della Formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti,

secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal decreto ministeriale 10 marzo 1997, dall'articolo 15, co. 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n.323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g.n.82 del 24 settembre 2012 ...". In maniera chiara, con puntuali riferimenti

Avv. Francesco Ranieri  
Avv. Gianluigi Giannuzzi  
Cardone

Rappresentami e difendetemi, nel presente giudizio ed in ogni altro ad esso connesso, compresi gli appelli, le esecuzioni forzate, le opposizioni alle stesse ed i loro appelli. All'uopo Vi conferisco, fin d'ora, anche disgiuntamente ogni più ampio potere di rinunciare agli atti e all'azione, di accettare rinunzie da parte degli avversari, di transigere la causa, di chiamare terzi in causa ed in garanzia, di farsi sostituire in udienza, di incassare somme e rilasciare quietanze.

Il tutto ratificando il Vostro operato e senza che possano venire opposte indeterminata mancanza di poteri. Eleggo domicilio presso il Suo Studio, attualmente in Bari, Viale Papa Giovanni XXIII, n° 2/A

E' AUTENTICA



normativi, il Consiglio di Stato ha quindi riconosciuto al Diploma Magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 valore abilitante.

Per completezza espositiva, deve anche precisarsi che il Consiglio di Stato in quella sede ha altresì affrontato la questione dell'inserimento nelle GaE dei diplomati magistrali ante a.s. 2001/2002, affermando che, sebbene in linea di principio sussiste il diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nelle GaE sulla base di un titolo di studio abilitante, dall'altra parte, il ricorso straordinario viene ritenuto tardivo rispetto agli atti amministrativi a contenuto generale che hanno a suo tempo previsto la possibilità per i diplomati magistrale di essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, già permanenti.

La prima conseguenza del citato Parere è stato l'annullamento del Decreto Ministeriale n. 62/2011 nella parte in cui aveva impedito agli istanti, "aspiranti docenti inseriti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto e di circolo", l'inserimento nella II Fascia della Graduatorie d'Istituto e di Circolo in considerazione di una scorretta valutazione del Diploma Magistrale conseguito entro

AV. FRANCESCO RANIERI  
AV. GIANNINO GIANNUZZI GIANNI

Rappresentatemi e difendetemi nel presente giudizio ed in ogni altro ad esso connesso compresi gli appelli, le esecuzioni forzate, le opposizioni alle stesse ed i loro appelli. All'uopo Vi conferisco, fin d'ora, anche disgiuntamente ogni più ampio potere di rinunciare agli atti e all'azione, di accettare rinunzie da parte degli avversari, di transigere la causa di chiamare terzi in causa ed in garanzia, di farsi sostituire in udienza, di incassare somme e rilasciare quietanze.

Il tutto ratificando il Vostrum operato e senza che possano venire opposte indeterminazioni o carenze di poteri. Eleggo domicilio presso il Suo Studio attualmente in Bari, Viale Papa Giovanni XXIII, n° 2/A



E' AUTENTICA



l'anno scolastico 2001/2002. Si rammenta che la II fascia delle graduatorie di Istituto è quella destinata al personale abilitato....

Dunque, con i successivi Decreti Ministeriali nn. 308 del 15.05.2014 e 353 del 22.05.2014, il M.I.U.R. ha riconosciuto il valore abilitante del Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 limitatamente, però, all'inserimento nella II Fascia delle Graduatorie d'Istituto e di Circolo.

Il D.M. n. 353/2014, insomma, ha annoverato per la prima volta, tra i titoli di accesso alla seconda fascia delle Graduatorie di Istituto, anche il "diploma di maturità magistrale, diploma triennale di scuola magistrale ovvero titoli sperimentali ad esso equiparati e conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002" (art. 2, lett b. n. 7).


In tal senso, tutti i ricorrenti hanno già visto riconosciuto, e dunque inopinabile, il diritto all'inserimento nelle II Fascia delle graduatorie di Istituto e di Circolo, e purtuttavia, al tardivo riconoscimento da parte dell'Amministrazione scolastica del pieno valore abilitante del predetto titolo, corrisponde, come si vede,

Avv. Francesco Ranieri  
Avv. Gianluigi Giannuzzi  
Cardone

Rappresentarmi e difendermi, nel presente giudizio ed in ogni altro ad esso connesso, compresi gli appelli, le esecuzioni forzate, le opposizioni alla stessa ed i loro appelli. All'uopo Vi conferisco, fin d'ora, anche disgiuntamente, ogni più ampio potere di rinunciare agli atti e all'azione, di accettare rinunce da parte degli avversari, di transigere la causa, di chiamare terzi in causa ed in garanzia, di farsi sostituire in udienza, di incassare somme e rilasciare quietanze.

Il tutto ratificando il Vostro operato e senza che possano venire opposte indeterminata o carenza di poteri. Eleggo domicilio presso il Suo Studio, attualmente in Bari, Viale Papa Giovanni XXIII, n° 2/A

E' AUTENTICA


una parziale soluzione del quesito, che è rimasto insoluto

in nuce: PERCHÉ, SE IL TITOLO ERA ABILITANTE EX NUNC,

NON È STATA DATA LA POSSIBILITÀ AI DIPLOMATI

MAGISTRALI ANTE A.S. 2001/20002 DI INSERIRSI ANCHE

NELLE GAE?

Insomma, sulla scorta del quadro normativo e giurisprudenziale sopra esposto, e sulla considerazione che il Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ha sempre posseduto la propria valenza abilitativa all'insegnamento, e che detto valore legale non può essere circoscritto e limitato alle sole Graduatorie di Istituto e di Circolo, gli odierni ricorrenti agiscono per la rimozione, nella forma della disapplicazione, di tutti gli ostacoli normativi che illegittimamente il MIUR ha sempre frapposto, e per ottenere, anche in via cautelare, l'inserimento nelle predette Graduatorie.

### **SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO IN MATERIA DI GRADUATORIE AD ESAURIMENTO**

In primo luogo si precisa che appare incontestabile la giurisdizione del Giudice ordinario, atteso che si versa in

Avv. Francesco Ranieri  
Avv. Gianluigi Giannuzzi  
Cardone

Rappresentatemi e difendetemi, nel presente giudizio ed in ogni altro ad esso connesso, compresi gli appelli, le esecuzioni forzate, le opposizioni alle stesse ed i loro appelli. All'uopo Vi conferisco, fin d'ora, anche disgiuntamente ogni più ampio potere di rinunciare agli atti e all'azione, di accettare rinunzie da parte degli avversari, di transigere la causa, di chiamare terzi in causa ed in garanzia, di farsi sostituire in udienza, di incassare somme e rilasciare quietanza.

Il tutto ratificando il Vostro operato e senza che possano venire opposte indeterminata o carenza di poteri. Eleggo domicilio presso il Suo Studio, attualmente in Bari, Viale Papa Giovanni XXIII, n° 2/A

*Autorella Donato*

E' AUTENTICA

questioni che attengono il diritto degli istanti ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (con ogni conseguenza di Legge).

Infatti, laddove si controverta circa l'inserimento in graduatoria per il conferimento di incarichi in ambito scolastico, per pacifico insegnamento giurisprudenziale, sussiste la giurisdizione dell'AGO.


Si cita espressamente quanto chiarito dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 12.07.2011, che, risolvendo ogni controversa questione, indica la giurisdizione del Giudice ordinario, venendo in rilievo atti che esulano da quelli afferenti procedure

concorsuali, neppure potendo essere ascritti ad altre categorie di atti c.d. autoritativi. Pacificamente, dunque, trattasi di determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi (cfr. SU 23.07.2014, n. 16756, 08.02.2011, n. 3032 e 13.02.2008 n. 3399; Cons. Stato, sez. VI, 24.11.2014 n. 5794, 11.12.2013 n. 5953, 11.01.2012 n. 113; TAR Lazio Roma n. 9487 del 17.07.2015 e n. 1021 del 19.04.2014 e 30.01.2012).

Avv. Francesco Ranieri  
Avv. Gianluigi Giannuzzi  
Cardone

Rappresentatemi e difendetemi, nel presente giudizio ed in ogni altro ad esso connesso, compresi gli appelli, le esecuzioni forzate, le opposizioni alle stesse ed i loro appelli. All'uopo Vi conferisco, fin d'ora, anche disgiuntamente ogni più ampio potere di rinunciare agli atti e all'azione, di accettare rinunzie da parte degli avversari, di transigere la causa, di chiamare terzi in causa ed in garanzia, di farsi sostituire in udienza, di incassare somme e rilasciare quietanza.

Il tutto ratifico il Vostro operato e senza che possano venire opposte indeterminata o carenza di poteri. Eleggo domicilio presso il Suo Studio, attualmente in Bari, Viale Papa Giovanni XXIII, n° 2/A



E' AUTENTICA



Tale ricostruzione, oltre ad essere evidentemente la più conforme ai principi di Legge, è pacificamente condivisa dall'amministrazione in quanto la giurisdizione del Giudice Ordinario è chiaramente indicata all'art. 11 comma 6, del dm 235/2014.

**SUL DIRITTO ALL'INSERIMENTO NELLE GAE  
VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 296/2006, ART. 1,  
COMMA 605, LETT. C).**

Emerge chiaramente dal suesposto quadro normativo che il Ministero convenuto, negando ai ricorrenti la possibilità di essere inseriti nelle GaE, ha violato le norme di Legge che regolano la materia, innanzi indicate.

L'inserimento in II fascia, già disposto con il D.M. n. 353/2014, è di per sé motivo per ritenere pacificamente abilitante il diploma posseduto dai ricorrenti. Sicchè l'esclusione dalle GaE è una scelta illogica, prima ancora che illegittima.

Pertanto, muovendo dalla pacifica e condivisa considerazione che il titolo vantato dai ricorrenti sia abilitante, non può che discendere il loro diritto ad essere

Avv. Francesco Ranieri  
Avv. Gianluigi Giannuzzi  
Cardone

Representatami e difendetemi,  
nel presente giudizio ed in ogni  
altro ad esso connesso, compresi gli appelli, le esecuzioni forzate, le opposizioni alle stesse ed i loro appelli. All'uopo Vi conferisco, fin d'ora, anche disgiuntamente ogni più ampio potere di rinunciare agli atti e all'azione, di accettare rinunzie da parte degli avversari, di transigere la causa, di chiamare terzi in causa ed in garanzia, di farsi sostituire in udienza, di incassare somme e rilasciare quietanza.

Il tutto ratificando il Vostro operato e senza che possano venire opposte indeterminata o carenza di poteri. Eleggo domicilio presso il Suo Studio, attualmente in Bari, Viale Papa Giovanni XXIII, n° 21A

*Giuseppe D'Elia*

E' AUTENTICA  
*[Signature]*

inseriti nelle GaE.

Tale diritto è stato svilito e svuotato dal contegno dell'amministrazione che ha emanato, con una produzione regolamentare significativamente ridondante, una serie di provvedimenti atti ad ostacolare l'esercizio di siffatto potere.

Sicchè, tutti i dd.mm. nn. 42/09, 47/2011, nonché quello che rileva in questa sede, n. 235/2014, devono essere disapplicati dal Magistrato adito, previo accertamento della loro illegittimità per violazione della Legge n. 296/2006, art. 1, comma 605, lett. C).

Non dubitarsi del diritto dei ricorrenti all'inserimento nelle GaE, sorto all'atto della trasformazione delle stesse da permanenti in GaE, in quanto pacificamente "docenti già in possesso di abilitazione".

Si badi bene che la Legge Finanziaria 2007, trasformando le graduatorie (di fatto blindandole nel vano tentativo di contrastare il fenomeno del precariato) ha comunque consentito l'inserimento a tutti i docenti in possesso del titolo di abilitazione.

Il Consiglio di Stato, con la recentissima sentenza n.

Avv. Francesco Ranieri  
Avv. Gianluigi Giannuzzi  
Cardone

Rappresentanti e difendenti,  
nel presente giudizio ed in ogni  
altro ad esso connesso, com-  
presi gli appelli, le esecuzioni  
forzate, le opposizioni alle stes-  
se ed i loro appelli. All'uopo Vi  
confidisco, fin d'ora, anche  
disgiuntamente ogni più ampio  
potere di rinunciare agli atti e  
all'azione, di accettare rinunzie  
da parte degli avversari, di tran-  
sigere la causa, di chiamare terzi  
in causa ed in garanzia, di farsi  
sostituire in udienza, di in-  
cassare somme e rilasciare  
quietanze.  
Il tutto ratificando il Vostro  
operato e senza che possano  
venire opposte indeterminata  
e carenza di poteri. Elegga do-  
micilio presso il Suo Studio,  
attualmente in Bari, Viale Papa  
Giovanni XXIII, n° 2/A

E' AUTENTICA

1973 del 16.04.2015, ha annullato "il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento", utilizzando in gran parte le argomentazioni già espresse nel citato parere del 2013.

"Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali.

Conseguentemente, risulta valida la stessa presentazione delle citate domande di inserimento presentate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività


Avv. Francesco Ranieri  
Avv. Gianluigi Giannuzzi  
Cardone

Rappresentatemi e difendetemi, nel presente giudizio ed in ogni altro ad esso connesso, compresi gli appelli, le esecuzioni forzate, le opposizioni alle stesse ed i loro appelli. All'uopo Vi contengo, fin d'ora, anche disgiuntamente ogni più ampio potere di rinunciare agli atti e all'azione, di accettare rinunzie da parte degli avversari, di transigere la causa, di chiamare terzi in causa ed in garanzia, di farsi sostituire in udienza, di incassare somme e rilasciare quietanze.

Il tutto ratificando il Vostro operato e senza che possano venire opposte indeterminata o carenza di poteri. Eleggo domicilio presso il Suo Studio, attualmente in Bari, Viale Papa Giovanni XXIII, n° 2/A



E' AUTENTICA



dell'atto impugnato.

Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.


In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati".

Ancora più di recente, il Consiglio di Stato ha chiarito, con la sentenza n. 3628, depositata il 21.7.2015 che "all'atto della citata trasformazione delle

**Avv. Francesco Ranieri**  
**Avv. Gianluigi Giannuzzi**  
**Cardone**

Rappresentatemi e difendetemi, nel presente giudizio ed in ogni altro ad esso connesso, compresi gli appelli, le esecuzioni forzate, le opposizioni alle stesse ed i loro appelli. All'uopo Vi conferisco, fin d'ora, anche disgiuntamente ogni più ampio potere di rinunciare agli atti e all'azione, di accettare rinunzie da parte degli avversari, di transigere la causa, di chiamare terzi in causa ed in garanzia, di farsi sostituire in udienza, di incassare somme e rilasciare quietanze.

Il tutto ratificando il Vostro operato e senza che possano venire opposte indeterminata o carenza di poteri. Eleggo domicilio presso il Suo Studio, attualmente in Bari, Viale Papa Giovanni XXIII, n° 2/A



E' AUTENTICA



graduatorie, gli originari ricorrenti e attuali appellanti  
erano già in possesso di abilitazione e non erano nuovi  
abilitati da escludere dall'inserimento nelle predette  
graduatorie.

In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n.  
235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti  
muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno  
scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie  
provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi  
e vanno annullati."

Avv. Francesco Ranieri  
Avv. Gianluigi Giannuzzi  
Cardone

Rappresentatemi e difendetemi,  
nel presente giudizio ed in ogni  
altro ad esso connesso, com-  
presi gli appelli, le esecuzioni  
forzate, le opposizioni alle stes-  
se ed i loro appelli. All'uopo Vi  
conferisco, fin d'ora, anche  
disgiuntamente ogni più ampio  
potere di rinunciare agli atti e  
all'azione, di accettare rinunzie  
da parte degli avversari, di tran-  
sigere la causa, di chiamare terzi  
in causa ed in garanzia, di farsi  
sostituire in udienza, di in-  
cassare somme e rilasciare  
quietanze.

Il tutto ratificando il Vostro  
operato e senza che possano  
venire opposte indeterminanze  
o carenze di poteri. Eleggo do-  
micilio presso il Suo Studio,  
attualmente in Bari, Viale Papa  
Giovanni XXIII, n° 2/A

□□□□□□□□□□

Tutto ciò premesso il sottoscritto difensore, nelle  
qualità in atti



### RICORRONO

all'Ecc.mo Tribunale di BARI, in funzione di Giudice  
unico del lavoro di prima istanza affinché, espletati gli  
incumbenta di rito e fissata l'apposita udienza di  
discussione e decisione, voglia accogliere le seguenti

E' AUTENTICA



### CONCLUSIONI

- Previa disapplicazione di tutti gli atti  
amministrativi illegittimi, accertare e dichiarare il diritto di

ciascun ricorrente, in quanto munito di diploma  
magistrale conseguito in epoca anteriore all'a.s.  
2001/2002, ad essere inserite nella III fascia delle  
Graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito  
Territoriale di Bari, di rispettivo interesse, e per le classi di  
concorso primaria ed eventuali elenchi per il sostegno e  
per le lingue straniere, sulla base dei titoli specificamente  
posseduti;


- condannare l'amministrazione scolastica  
resistente ad inserire ciascun ricorrente nella graduatoria  
ad esaurimento del personale docente ed educativo  
dell'Ambito Territoriale di Bari, con efficacia ex tunc, o, in  
subordine, con decorrenza dalla data di ricezione della  
diffida formulata dai ricorrenti, ovvero, in estremo  
subordine da una data comunque antecedente  
all'entrata in vigore della L. 107/2015, con l'attribuzione  
del relativo punteggio maturato, calcolato sulla base dei  
titoli posseduti alla data di decorrenza dell'inserimento  
per le ragioni sopra esposte nella III Fascia;

- condannare l'amministrazione scolastica  
resistente ad un equo risarcimento dei danni in favore di

**Avv. Francesco Ranieri**  
**Avv. Gianluigi Giannuzzi**  
**Cardone**

Rappresentatemi e difendetemi,  
nel presente giudizio ed in ogni  
altro ad esso connesso, com-  
presi gli appelli, le esecuzioni  
forzate, le opposizioni alle stes-  
se ed i loro appelli. All'uopo Vi  
conferisco, fin d'ora, anche  
disgiuntamente ogni più ampio  
potere di rinunciare agli atti e  
dell'azione, di accettare rinunzie  
da parte degli avversari, di tran-  
sigere la causa, di chiamare terzi  
in causa ed in garanzia, di farsi  
sostituire in udienza, di in-  
cassare somme e rilasciare  
quietanze.

Il tutto ratificando il Vostro  
operato e senza che possano  
venire opposte indeterminata  
o carenza di poteri. Eleggo do-  
micilio presso il Suo Studio,  
attualmente in Bari, Viale Papa  
Giovanni XXIII, n° 2/A



E' AUTENTICA



ogni singolo ricorrente ed il cui ammontare apparendo di difficile determinazione viene rimessa al giudice adito per una opportuna valutazione equitativa.

- Con vittoria di spese ed onorari.

**In via istruttoria:**

Quanto alle **PROVE COSTITUITE**, si allegano documenti indicati nell'indice del fascicolo di parte.


Quanto alle **PROVE COSTITUENDE**, ove ritenuto rilevante anche in seguito all'avverso contegno processuale, si chiede che il Tribunale disponga:

- **richiesta di esibizione in giudizio** ex art. 210 c.p.c. (ovvero, ove occorra, richiesta di informazioni alla p.a. ex art. 213 c.p.c.): si chiede che il Tribunale disponga l'esibizione in giudizio ad opera del Ministero della Istruzione, della Università e Ricerca, di tutti i documenti inerenti alla procedura di inserimento e aggiornamento delle citate graduatorie, relativi ai ricorrenti, ed in particolar modo, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le domande ricevute in forma cartacea, i titoli in possesso dell'amministrazione, nonché tutte gli atti di diffida;

**Avv. Francesco Ranieri  
Avv. Gianluigi Giannuzzi  
Cardone**

Rappresentatemi e difendetemi, nel presente giudizio ed in ogni altro ad esso connesso, compresi gli appelli, le esecuzioni forzate, le opposizioni alle stesse ed i loro appelli. All'uopo Vi conferisco, fin d'ora, anche disgiuntamente ogni più ampio potere di rinunciare agli atti e all'azione, di accettare rinunzie da parte degli avversari, di transigere la causa, di chiamare terzi in causa ed in garanzia, di farsi sostituire in udienza, di incassare somme e rilasciare quietanze.

Il tutto ratificando il Vostro operato e senza che possano venire opposte indeterminata o carenza di poteri. Eleggo domicilio presso il Suo Studio, attualmente in Bari, Viale Papa Giovanni XXIII, n° 2/A



E' AUTENTICA



- **C.T.U. contabile** al fine di accertare il danno di natura patrimoniale sofferto dagli istanti a seguito del mancato accesso alla carriera docente, e dunque le differenze retributive che sarebbero maturate in favore degli istanti in caso di tempestivo inserimento nelle graduatorie.

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria ravvisatasi opportuna, anche a seguito dell'avverso contegno processuale.

#### **ISTANZA EX ART.150 C.P.C.**

Si chiede di essere autorizzati, ai sensi dell'art.151 c.p.c., alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione di un estratto del testo del ricorso sul sito internet dedicato del MIUR stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Si dichiara che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del T.U. sulle Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002) così come modificato dal D.L. n. 98 del 2011 convertito in Legge con ss.mm., il valore della presente controversia è

Avv. Francesco Ranieri  
Avv. Gianluigi Giannuzzi  
Cardone

Rappresentami e difendetemi, nel presente giudizio ed in ogni altro ad esso connesso, compresi gli appelli, le esecuzioni forzate, le opposizioni alle stesse ed i loro appelli. All'uopo Vi conferisco, fin d'ora, anche disgiuntamente ogni più ampio potere di rinunciare agli atti e all'azione, di accettare rinuncia da parte degli avversari, di transigere la causa, di chiamare terzi in causa ed in garanzia, di farsi sostituire in udienza, di incassare somme e rilasciare quietanze.

Il tutto ratificando il Vostro operato e senza che possano venire opposte indeterminata o carenza di poteri. Eleggo domicilio presso il Suo Studio, attualmente in Bari, Viale Papa Giovanni XXIII, n° 2/A

*Marco S. Cardone*

E' AUTENTICA



**INDETERMINABILE** ed è soggetta al pagamento del contributo unificato nella misura di € 259,00.

*Bari, data del deposito*

**Avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone**

**Avv. Francesco Ranieri**

**Avv. Francesco Ranieri  
Avv. Gianluigi Giannuzzi  
Cardone**

Rappresentatemi e difendetemi, nel presente giudizio ed in ogni altro ad esso connesso, compresi gli appelli, le esecuzioni forzate, le opposizioni alle stesse ed i loro appelli. All'uopo Vi conferisco, fin d'ora, anche disgiuntamente ogni più ampio potere di rinunciare agli atti e all'azione, di accettare rinunzie da parte degli avversari, di transigere la causa, di chiamare terzi in causa ed in garanzia, di farsi sostituire in udienza, di incassare somme e rilasciare quietanze.

Il tutto ratificando il Vostro operato e senza che possano venire opposte indeterminazione o carenza di poteri. Eleggo domicilio presso il Suo Studio, attualmente in Bari, Viale Papa Giovanni XXIII, n° 2/A

*Lofrause NDe*

E' AUTENTICA

*[Signature]*

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
IN DATA .....  
L'Assistente Giudiziario  
Rossana TAMBURRINO

11 8 NOV. 2016



Proc. n. 10310/2016 R.G.



## TRIBUNALE DI BARI

- SEZIONE LAVORO -

**DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA**  
**EX ART. 415 2° COMMA C.P.C.**

Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dr. Luca Ariola,

letto il ricorso iscritto al n. 10310/2016 R.G.  
depositato da ANNALISA ADAMO + altri,  
visto l'art. 415 c.p.c.;

letta l'istanza con la quale parte ricorrente ha chiesto, a norma dell'art. 151 c.p.c., l'autorizzazione alla notifica con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, stante l'elevato numero dei potenziali controinteressati e la difficoltà di individuarli specificamente;

visto l'art. 151 c.p.c., in base al quale *«Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge ... quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità»;*

visto l'art. 19 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, relativamente all'obbligo di pubblicazione degli atti relativi a procedure concorsuali, al fine di consentirne la massima conoscibilità ai soggetti interessati, plausibilmente applicabile a tutte le informazioni relative all'*iter* concorsuale, ivi comprese le impugnative;

ritenuto che quanto precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio – quanto a tale modalità di notificazione – di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (cfr. sul punto anche Tar Lazio, Latina, decreto collegiale n. 950/12; Tar Lazio Roma ordinanza collegiale n. 9506/2013);

ritenuto che, nel caso in esame, in relazione alla natura della controversia ed all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito *web* dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

pubblicazione di un avviso sul sito *web* istituzionale del Miur – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente provvedimento – dal quale risulti:



- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- l'indicazione dei soggetti controinteressati;
- 4.- il testo integrale del ricorso e del presente provvedimento.

Si prescrive, inoltre, che:

- il Miur non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita, ed inoltre provveda a rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito e la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- parte ricorrente provveda altresì alla inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di tale comunicazione.

#### FISSA

l'udienza di discussione della presente controversia avanti a sé, per il giorno **17/01/2017, ore 09:00**, con seguito, disponendo che copia del ricorso e del presente decreto venga notificata – a cura della parte ricorrente, con le modalità ed entro i termini predetti e comunque *entro e non oltre il termine di legge* – ai soggetti controinteressati mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso e del presente decreto sul sito *internet* del Miur ed inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di tale pubblicazione;  
dispone altresì che la notifica del ricorso al Miur avvenga nelle forme ordinarie e nel rispetto dei termini di cui all'art. 415 c.p.c.

Bari, 08/08/2016.

**Il giudice**  
*dr. Luca Ariola*



### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16bis comma 9bis del DL 18 Ottobre 2012 n.179 (convertito con Legge 221/2012) si attesta che la copia del decreto di fissazione di udienza di comparizione del Giudice Dott. Luca Ariola e relativo al ricorso *ex art. 414 c.p.c* recante R.G.10310/2016 è conforme alla copia digitale presente nel fascicolo informatico di cancelleria relativo al suindicato procedimento recante R.G. 10310/2016.

Bari, lì 18.11.2016

Avv. Francesco Ranieri




## RELATA DI NOTIFICA

Istante gli Avv.ti Francesco Ranieri e Gianluigi Giannuzzi Cardone, nelle qualità in atti, io sottoscritto Uff. Giud. di Bari ho notificato copia dell'antescritto ricorso in copia conforme all'originale e pedissequo decreto telematico del 09/08/2016 di fissazione di udienza al **Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia- Ambito territoriale per la Provincia di Bari**, nelle persone dei rispettivi rappresentanti Legali *pro tempore*, domiciliati *ope legis* in Bari, presso l'**Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari**, in Via Melo, n° 97; ivi recandomi e facendone consegna a mani di

Altra copia ho notificato al **Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, corrente, in Roma, al Viale Trastevere, n° 76 A, facendone spedizione in piego raccomandata A/R, per mezzo del servizio postale nei modi di Legge

Altra copia ho notificato all'**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**, in persona del Legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Bari alla Via Castromediano, 123 ivi recandomi e facendone consegna a mani di

  
pendente, quivi addetta incaricato alla riscossione  
di contributi.

Bari 29/11/2016

dr. Giuseppe COLAPINTO  
Ufficiale Giudiziario  
Ufficio Unico-Corte d'Appello - Bari

Altra copia ho notificato all' **Ambito territoriale per la Provincia di Bari**, in persona del Legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Bari, alla Via Re David, n° 178/F, ivi recandomi e facendone consegna a mani di

10692

CORTE DI APPELLO DI BARI - UNEP

Cron. n°..... Mod. 12

Bari 24 NOV. 2016

Spese postali € 6,00

L'Ufficiale Giudiziario C1